

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- SEZ. 2[^] MILANO -

III MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso nr. 574/06 R.G promosso dal

COMITATO RESIDENTI FIERA con sede in Milano, via Brera, 17, rappresentato dall'**Arch. Emanuela Fasoli** residente in Milano, V.le Ezio n. 2 - C.F. FSLMNL61858F205L, dalla **sig.ra Flavia Cavaler** residente in Milano, P.le Giulio Cesare, 15 - C.F. CVLFLV50L54F205K e dal **sig. Bruno Aceto**, residente in Milano, via Senofonte 9 - C.F. CTABRN61D27A145C ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Ezio Perego in Milano, via Cesare Battisti 13, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo e del presente atto;

contro

il **COMUNE DI MILANO** in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avvocatura Comunale con gli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Mandarano e Armando Tempesta;

e n.c.

- **FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Giuseppe Sala, Guido Bardelli e Fabrizio Magrì;

- **CITY LIFE S.R.L.** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Ercole Romano, Riccardo Delli Santi e Rosemarie Serrato;

- **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Presidente della Giunta Regionale, con gli Avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino;

per l'annullamento

1. della deliberazione della Giunta Comunale di Milano 16 dicembre 2005 n. 3061

- 2 -

avente ad oggetto "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presente ad approvazione finale Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 relativo al Quartiere Storico di Fiera Milano e aree adiacenti, in attuazione del PRG vigente approvato il 26.2.1980 con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche";

2. della deliberazione della Giunta Comunale di Milano 6 settembre 2005 n. 2093 di

adozione del medesimo Programma Integrato di Intervento (P.I.I.);

3. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, per quanto occorra, le valutazioni e verifiche effettuate dagli uffici comunali sulle osservazioni presentate e relativi pareri nonchè il decreto sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dalla Regione Lombardia in data 15.12.2005;

nonchè per la condanna

del Comune di Milano al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 34 e. 35 L. n. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

- XVII -

Violazione e contrasto con la Delibera della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Milano del 24 aprile 1990 di apposizione del vincolo paesaggistico - violazione P.T.C.P. approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 14.10.2003 (pubblicato sul BURL N. 45 del 5.11.2003) - Allegato A - Repertorio dei vincoli ambientali e paesaggistici - Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico, per omessa considerazione e valutazione

- 3 -

dei presupposti di fatto e di diritto e per carenza di motivazione - Violazione e falsa applicazione artt. 136 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

In seguito all'istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/90 presentata in data 29.12.2006 ed alla Nota 14 febbraio 2006 PG157849/2007, a firma del Direttore del Settore Progetti Strategici del Comune di Milano, di parziale accoglimento dei punti 1), 2), 3) ed 8) dell'istanza medesima, in data 1° marzo 2007 è stata rilasciata copia conforme degli atti relativi alla Delibera della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Milano del 24 aprile 1990 ove al punto risulta vincolato:

il "Sedime comprendente le aree di P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti, P.zza Piemonte", con la seguente motivazione "Il sistema costituisce una meritevole prospettiva a partire dalla Piazza Giulio Cesare lungo via Buonarroti fino ad arrivare a Piazza Piemonte. Questo sistema viario presenta notevoli valenze ambientali non solo per le visuali individuabili, ma anche per il particolare rapporto tra zone verdi e architetture d'epoca".

Il PII ex FIERA approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Comunale di Milano 16 dicembre

2005 n. 3061 prevede un intervento che per la intensità, l'elevata consistenza volumetrica dei nuovi edifici e soprattutto per le caratteristiche costruttive dei volumi previsti in linea continua, grigia e massiccia, a fronte dell'area soggetta alla tutela paesaggistica, determina la compromissione delle caratteristiche specifiche dei luoghi e dei valori che il vincolo intende tutelare.

Come si evince dallo stesso elenco dei Beni paesaggistici ed ambientali di cui al Repertorio A, allegato al PTCP, il "Sedime comprendente le aree di P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti, P.zza Piemonte" è qualificato come "bellezza d'insieme" e, pertanto, riconducibile agli "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" di cui

- 4 -

all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

L'intervento oggetto del PII impugnato non appare compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, ed è pertanto in contrasto, anche con quanto prescritto dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 perchè le radicali trasformazioni dell'area contemplate nel PII, approvato con delibera della G.C. n. 3061 del 16 dicembre 2005, recano un irrimediabile pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Invero, alla luce del vincolo di cui trattasi che è, appunto, classificato come "bellezza d'insieme", vengono alterati e compromessi i valori paesaggistici ed ambientali.

In tal senso, depongono le stesse prescrizioni della VIA regionale di cui al Decreto inerente lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) 15 dicembre 2005, laddove si stabilisce:

- AL PUNTO 13: "Il progetto di sistemazione di Largo Africa dovrà essere accuratamente rivisitato; il nuovo assetto morfologico e la sistemazione del verde dovranno considerare gli elementi vegetali quali "materiali" per costruire uno spazio in grado di armonizzare e raccordare il parco con le specifiche esigenze di natura prospettica e visiva a base del vincolo esistente";

- AL PUNTO 31: in ordine alla componente paesaggio:

"prima del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, il Committente dovrà evolvere la proposta progettuale al fine di perseguire un migliore inserimento paesaggistico dell'intervento operando sulla base delle seguenti indicazioni:

a). ricercare per i tre grattacieli e per l'area centrale una matrice riconoscibile e di connettività, nell'ambito della quale far emergere i caratteri peculiari dei singoli oggetti ed alla quale correlare le diverse

architetture dell' "arcipelago

- 5 -

residenziale”;

b). affinare l'interazione - fisica o simbolica - dei nuovi interventi con i caratteri di storicità ed emblematicità dell'area di trasformazione, come consolidati nella percezione e nella memoria collettiva;

c). verificare la possibilità di riproporre alcune assialità fondamentali di raccordo tra polo e contorno, con particolare riferimento alla prospettiva disegnata da via Buonarroti, piazza Giulio Cesare, ingresso principale della Fiera, con riguardo sia ai coni visuali che agli indirizzi di tutela formulati nei provvedimenti di vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004”.

“Le risultanze di tale processo dovranno essere adeguatamente documentate in appositi elaborati, da sottoporsi alla valutazione del Comune di Milano”.

Ed ancora nello stesso Decreto Regionale VIA del 15.12.2005 si prescrive che “dovrebbero essere più efficacemente valorizzati i caratteri di storicità ed emblematicità del sito esistente e delle sue architetture, con particolare riferimento:- all'ingresso monumentale alla Fiera da Piazza Giulio Cesare, sottolineato dalla fontana, dalle assialità e dalla simmetria dell'edificato perimetrale”

Sulla base del riscontro oggettivo di una “disomogeneità figurativa riscontrabile all'interno del polo” si raccomanda, poi, la riduzione al minimo della “perdita delle assialità fondamentali, da compensarsi mediante segni equivalenti” e nella mediante ricorso a “misure mitigative e compensative”.

In definitiva, nel Decreto Regionale 15.12.2005 viene stabilito che “Per quanto riguarda le aree del PII assoggettate a specifico vincolo (area di P.za Giulio Cesare - sancito in data 24.04.1990) dovrà invece essere rilasciata dal Comune di Milano apposita autorizzazione paesaggistica riferita al progetto esecutivo.

- 6 -

Lo stesso Settore Progetti Strategici nella sua Nota 14 febbraio 2007 dopo aver riconosciuto al punto b) che gli unici vincoli ricadono “sull'area di P.zza Giulio Cesare e sul Padiglione 3”, al punto a) PRECISA CHE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE “così come previsto dalla Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 19250/2005, solo nella fase attuativa del Piano dovranno rispondere alle prescrizioni del medesimo Decreto”.

Se ciò è vero, è altresì vero che il contenuto del PII e le sue concrete previsioni, sotto il profilo della tipologia, del dimensionamento planivolumetrico, delle caratteristiche figurative delle nuove edificazioni e della loro dislocazione anche in rapporto al verde, che è dotazione urbanizzativa obbligatoria, doveva essere finalizzato a garantire appunto quel sistema che il vincolo in parola tutela e che "costituisce una meritevole prospettiva a partire dalla Piazza Giulio Cesare lungo via Buonarroti fino ad arrivare a Piazza Piemonte e le inerenti notevoli valenze ambientali non solo per le visuali individuabili, ma anche per il particolare rapporto tra zone verdi e architetture d'epoca".

Sia dall'atto impugnato che dal silenzio-diniego, formatosi ai sensi dell'art. 2 c. 3 L. n. 241/90, in seguito all'atto di diffida, notificato in data 12.12.2006, e formatosi al decorso 90° giorno, non risulta adottato alcun provvedimento volto alla effettiva **tutela del vincolo paesaggistico della zona di P.zza Giulio Cesare**, apposto con verbale della Commissione Provinciale Bellezze Naturali di Milano in data 24 aprile 1990 e ciò:

- a). ai fini della efficace valorizzazione dei caratteri di storicità ed emblematicità del sito esistente e delle sue architetture;
- b). ai fini della **salvaguardia dei valori paesistici e storico-architettonici** rispetto

- 7 -

all'ingresso monumentale alla Fiera da Piazza Giulio Cesare, sottolineato dalla fontana, dalle assialità esistenti e dalla simmetria dell'edificato perimetrale.

- c). ovvero per assicurare **la tutela degli altri beni vincolati esistenti nella P.zza Giulio Cesare** e ricompresi nell'elenco dei Beni paesaggistici ed ambientali - ex D. Lgs n. 490/99 art. 139 (ora D. Lgs. n. 42/2004) di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del C.P. 14.10.2003 n. 55.

Appaiono contestualmente violati gli artt. 136 e 146 del D. Lgs, n. 42/2004, in quanto i beni oggetto di tutela costituendo come si è detto una "**bellezza d'insieme**" sia come "complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" (art. 136 - lett. c), sia come "bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze", appunto in rapporto all'art. 146 che impone all'amministrazione di verificare la compatibilità dell'intervento allo scopo di accertarne "la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo".

La delibera di G.C. n. 3061/2005 contiene già in sé un vizio nella formazione dell'atto sul piano logico e procedimentale laddove, sviando il potere esercitato dall'interesse pubblico, omette in toto di considerare gli effetti e la compatibilità dei nuovi interventi edilizi con le prescrizioni del vincolo paesaggistico in questione, che essendo di carattere specifico e finalistico, poichè implica la necessità di una concreta verifica della compatibilità tra due comparti che si fronteggiano, si intersecano e tra loro interferiscono, poneva una questione, che non era invero rinviabile nella sua concrezione finalistica posto che il Programma Integrato d'Intervento è per sua natura originaria, come dettato dall'art. 16 L. 17.2.1992 n. 179, finalizzato alla

- 8 -

riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della relativa area d'intervento, nella specie del Polo Urbano interessato, e non era *sic et simpliciter* rinviabile ad una fase successiva, essendo la rilevanza della questione ben presente alla Giunta Comunale quando ha sottolineato la preminenza dei c.d. "interventi di ricucitura".

Da qui l'eccesso di potere per carenza di motivazione.

In conclusione, la delibera di G.C. 16.12.2005 n. 3061 di approvazione del PII - ex Fiera va annullata sotto i concorrenti profili e per le ulteriori ragioni testè delineate.

- XVIII -

Violazione e falsa applicazione art. 24 Norme di attuazione del P.T.C.P. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14.10.2003 (pubblicato sul BURL N. 45 del 5.11.2003) - Eccesso di potere per difetto di presupposto per nullità, giuridica inesistenza, inefficacia e/o inoperatività della variante urbanistica e difetto di conformità al PRG del PII approvato con delibera di G.C. 16.12.2005 n. 3061 - Violazione e falsa applicazione art. 3 c. 3 lett. b) e comma 18 L.R. Lombardia 5 gennaio 2000 n.1 nonchè dell'art. 7 bis di cui alla L.R. 5 gennaio 2000 n. 1(come aggiunto dalla L.R. 2 febbraio 2001 n. 3)

Sia con il ricorso introduttivo sia, in particolare con il XV° motivo aggiunto, è stato richiamato, ai fini dell'annullamento anche della Variante integrativa all'ADP, che è atto presupposto alla Delibera di G.C. n. 3061/2005 di approvazione definitiva del PII, il **principio di invalidazione**, sussistendo motivi di totale illegittimità e/o inefficacia della variante urbanistica conseguente all'Atto integrativo dell'Adp sottoscritto il 14/24.11.2003.

Alla luce dei nuovi elementi acquisiti in seguito all'istanza di accesso agli atti del

- 9 -

29.12.2006 ed alle note comunali 14.2.2007 e 19.04.2007 sono emersi elementi atti a comprovare che la delibera di approvazione del PII n. 3061/05 impugnata nel presente ricorso è *ab imis* illegittima.

Appare opportuno ribadire che secondo il principio affermato dalla giurisprudenza *“L’atto amministrativo non immediatamente lesivo di un interesse legittimo e che non deve pertanto essere impugnato ex se, può rilevare nell’impugnazione di atti successivi, sia come atto presupposto nel giudizio di impugnazione dell’atto che lo presuppone, con conseguente sua invalidazione se riconosciuto illegittimo nel caso deciso, sia come atto pregiudiziale nel giudizio di impugnazione dell’atto pregiudicato, con conseguente sua disapplicazione se riconosciuto illegittimo nel caso deciso; pertanto, l’invalidazione dell’atto presupposto e la disapplicazione dell’atto pregiudiziale, pur non comportando entrambe l’annullamento dell’atto non immediatamente lesivo, costituiscono istituti distinti, perchè con l’invalidazione il giudice accerta la trasmissione del vizio dall’atto presupposto all’atto applicativo, mentre con la disapplicazione il giudice considera l’atto pregiudiziale come inesistente”* (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2183 in Sett. Giur. 2000, I, pag. 322-323).

Alla luce dei nuovi elementi acquisiti in seguito all'istanza di accesso agli atti del 29.12.2006 ed alle note comunali 14.2.2007 e 19.04.2007 sono stati acquisiti elementi atti a comprovare che la delibera di approvazione del PII n. 3061/05 impugnata nel presente ricorso è *ab imis* illegittima, per difetto di presupposto cioè di una conforme variante urbanistica al PRG che non risulta essersi perfezionata.

Le fasi dell’atto complesso, a formazione progressiva, inerente la variante urbanistica, si sono discostate dalla esatta sequenza procedimentale prevista dalla legge per un ulteriore aspetto, quello della **mancata acquisizione del parere di compatibilità che doveva essere espresso dalla Provincia ai sensi dell’art. 24 delle**

- 10 -

Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Infatti, l’art. 24 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. prescrive che “La Provincia esprime il proprio parere di compatibilità rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici comunali nei casi in cui dette varianti conseguano all’approvazione di Accordi di programma o a Conferenza di servizi”.

Detto parere era dunque obbligatorio, atteso che il P.T.C.P. è stato approvato con delibera del C.P. n. 155 del

14.10. 2003 e che ai sensi dell'art. 3 c. 36 della L.R. Lombardia n. 1/2000 "Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BURL, da effettuarsi a cura della Provincia".
La suddetta pubblicazione nel caso di specie è stata effettuata sul BURL n. 45 del 5.11.2003, mentre la Variante integrativa dell'ADP in questione per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo c.d. Atto integrativo - Rettifica novembre 2003 - che comporta variante al PRG vigente, è stata approvata dal C.C. di Milano con delibera 9.12.2003 e quindi dal D.P.G.R. Lombardia n. 405 del 19.1.2004 in totale assenza di tale necessario presupposto costitutivo della validità procedimentale dell'atto presupposto al PII impugnato, poichè diretto ad integrare una legittima e necessaria variante al PRG, che nella specie non si è dunque mai perfezionata.

Dallo stesso contenuto dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia 19 gennaio 2004 n. 405, come pubblicato sul BURL S.O. n. 6 del 2 febbraio 2004, non risulta che la Provincia di Milano abbia mai espresso alcun parere di compatibilità prescritto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del PTCP, ma unicamente che "L'approvazione della presente integrazione all'accordo di programma costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000 e

- 11 -

dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 variante al PRG vigente del Comune di Milano"; che l'approvazione dell'atto integrativo è stata preceduta, agli effetti della variante urbanistica, dalle fasi di pubblicazione e raccolta delle osservazioni, presso il Comune di Milano" e null'altro!

D'altro canto è sul punto sintomatica la Nota del Comune di Milano del 19 aprile 2007, ove, in seguito all'istanza di accesso del 29.12.2006, si afferma in modo elusivo afferma che "Quanto alla copia conforme del parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Milano, tale documento, se esistente, dovrà essere richiesto direttamente all'Ente che lo ha emesso.

E' stato proposto il ricorso n. 357/07 e codesto TAR Lombardia su istanza della parte ricorrente, con sentenza n. 1992/07, ha dichiarato la cessata materia del contendere anche su detto punto, nel senso che la riserva della parte ricorrente di richiedere alla Provincia di Milano il medesimo parere di compatibilità, "se esistente" (data l'inutilità dell'istanza esperita), non depone che nel senso della prova della **sua inesistenza agli atti della variante urbanistica** conseguente all'Atto Integrativo in variante del predetto Accordo di Programma del 14

novembre 2003, adottato dal Consiglio Comunale con la delibera 9.12.2003 n. 76 e quindi dal D.P.G.R. Lombardia n. 405 del 19.1.2004.

Con istanza integrativa spedita in data odierna è stata rinnovata la richiesta di accesso estendendola alla seguente documentazione:

“1). lettera comunale diretta alla Provincia di Milano con richiesta del parere di compatibilità sulla variante urbanistica inerente la variante all'accordo di programma (approvato con D.G.R. 8.4.1994 n. 58521) per la riqualificazione del sistema fieristico lombardo, attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera in

- 12 -

Rho-Pero e la riqualificazione del Polo Urbano, intervenuta in data 14 novembre 2003 (come da procedimento ai sensi dell'art. 3 c. 18 L.R. 5 gennaio 2000 n. 1);

2). lettera di trasmissione, spedita da Comune di Milano alla Provincia di Milano degli atti inerenti detta variante urbanistica alla Provincia di Milano (come da procedimento ai sensi dell'art. 3 c. 18 L.R. 5 gennaio 2000 n. 1);

3). lettera di trasmissione, con protocollo comunale, dalla Provincia di Milano al Comune di Milano del parere di compatibilità ex art. 24 NT del PTCP in ordine alla variante urbanistica concernente l'ADP in oggetto e del parere allegato“.

D'altro canto, si tratta unicamente della verifica dell'avvenuta osservanza da parte della struttura dirigenziale comunale dei compiti alla stessa attribuiti dall'art. 6 L. 15.5.1997 n. 127 di attuazione degli adempimenti, afferenti la fase di formazione degli strumenti urbanistici.

Sul piano sostanziale, fatta salva ogni ulteriore istanza va rilevato che nonostante il formale impegno comunale contenuto nel **Verbale d'udienza del 28 marzo 2007 (nel ricorso n. 357/07 R.G.)**, il richiesto parere di compatibilità non è stato rinvenuto agli atti comunali della variante urbanistica de qua, ove doveva essere stato acquisito, trattandosi di un procedimento a formazione progressiva aventi effetti di variante al PRG del predetto ricorso, se ne deve ritenere allo stato l'inesistenza.

L'unico parere rilasciato dagli uffici comunali, in data 1.3.07, è un Parere del Settore Urbanistica 24.11.2003 - p.g. 07976662/2003 - Settore Lottizzazioni, che oltre a risultare pleonastico, che non può ritenersi di valenza onnilaterale e/o equipollente al citato parere di compatibilità che la Provincia doveva, appunto, nella specie

esprimere, come previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. "rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici comunali nei casi in cui dette varianti

- 13 -

conseguano all'approvazione di Accordi di programma o a Conferenza di servizi".

Il vizio procedimentale è di immediata percezione, a fronte del diverso sistema delle autonomie introdotto in sede di riordino con la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e successivamente con le modifiche ed integrazioni disposte dalla L.R. 2 febbraio 2001 n. 3, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59.

Invero, l'art. 3 comma 3 della prefata L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 ha trasferito alla Provincia le funzioni di cui alla lett. b) per "la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonché dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale".

In tale nuovo quadro normativo, il "parere di compatibilità" si pone in modo affatto differenziato dalla pregressa "verifica di conformità" (che sfociava anche nelle c.d. modifiche d'ufficio) esercitata dalla Regione ai sensi dell'art. 9 L. n. 1150/1942 (L.U. generale), poichè privilegia la valutazione degli obiettivi, sia in termini di sostenibilità dell'intervento, e in modo più specifico di compatibilità con le concorrenti previsioni urbanistiche e programmatiche del PTCP, che interagiscono nel proprio ambito e livello di efficacia provvedimentoale e di operatività, ai sensi di cui al successivo comma 18, determinando in sede conclusiva i "valori raccomandati" ovvero i "valori di eccellenza".

Per tale motivo in assenza di prova, che non è emersa agli atti del ricorso n. 357/07 deciso con sentenza n. 1992/07, a mente del citato della trasmissione degli atti alla Provincia e della successiva trasmissione del parere di compatibilità al Comune, ne appare evidente la totale inesistenza.

La dedotta violazione del procedimento prescritto dalla L.R. n. 1/2000 appare

- 14 -

pertinente al caso di specie, dato che nella stessa Delibera del C.C. 9 dicembre 2003 n. 76 (a pag. 3) si afferma che il procedimento di Variante Ordinaria al P.R.G. vigente è comunque stato avviato in conformità alle disposizioni della L.R. n. 1/2000, che esso si configura riferibile all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, che è stato validato dal Collegio di Vigilanza, e che, appunto, l'Atto integrativo

dell'Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco in data 14 novembre 2003 si sostanzia in una Variante al PRG.

La mancata acquisizione del parere di compatibilità della Prvincia rende illegittima e, comunque, inefficace per difetto di regolare fase costitutiva la medesima variante al PRG

Da qui la illegittimità *ab imis* e in via derivata della delibera di G.C. n. 3061/2005 di approvazione del PII, poichè esso risulta formato in assenza dei presupposti di legge, cioè di una conforme variante urbanistica, e il difetto ontologico del suo procedimento di formazione invalida il piano attuativo che su tale variante assume di trarre fondamento..

In conclusione, si può affermare che il procedimento di cui al combinato disposto dell'art. 3 c. 3 e 18 L.R. n. 1/2000 e dell'art. 7 bis di cui alla L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 (come aggiunto dalla L.R. 2 febbraio 2001 n. 3), ha previsto la verifica della compatibilità dal parte della Provincia con il P.T.C.P. qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici".

Ergo, in assenza della fase inerente l'acquisizione del parere di compatibilità con il PTCP, non si è validamente perfezionato, e pertanto il PII impugnato non è conforme al PRG nel quale cui asseritamente va ad inquadarsi.

La variante urbanistica di cui alla Delibera del Presidente della Regione 19 gennaio

- 15 -

2004 n. 405 è dunque nulla, giuridicamente inesistente e/o inefficace cioè inoperante e pertanto il PII approvato con delibera di G.C. n. 3061/05, in virtù del principio dell'invalidazione, è sua volta illegittimo per difetto di presupposto.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nelle sue qualità ut supra

chiede

che codesto Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contrariis reiectis, voglia accogliere il ricorso e gli odierni motivi aggiunti annullando ovvero dichiarare nulli i provvedimenti impugnati, previo accertamento e declaratoria di nullità, inefficacia e/o invalidazione degli atti presupposti di cui alla Delibera del C.C. di Milano n. 76 del 9.12.2003 ed al Decreto del Presidente della Regione Lombardia 19 gennaio 2004 n. 405,

per i motivi sopra enucleati, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Spese rifuse

PRODUZIONI:

29. Delibera della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Milano del 24 aprile 1990 di apposizione del vincolo paesaggistico, in copia conforme rilasciata il 1.3.2007;

30. Nota Comunale Settore Progetti Strategici 14.02.2007 prot. 157849/2007;

31. Verbale udienza 28 marzo 2007;

32. Lettera racc. 6 aprile 2007;

33. Nota Avvocatura Comunale 19.4.2007;

34. Sentenza TAR Lombardia - Sez. II - n. 1992/07 in copia conforme all'originale del 30.4.2007;

- 16 -

35. Stralcio Norme di Attuazione del P.T.C.P. - art. 24;

36. Delibera Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003 in copia conforme rilasciata il 1.3.2007;

37. Decreto Presidente Regione Lombardia 19 gennaio 2004 n. 405 - Estratto BURL 2.2.2004 n. 6;

38. Parere Settore Urbanistica 24.11.2003 - p.g. 07976662/2003 - Settore Lottizzazioni;

39. Atto di diffida notificato in data 12 dicembre 2006;

40. Istanza ex L. n. 241/90 del 29.12.2006;

41. Ricorso ex art. 25 L. n. 241/90;

42. Istanza integrativa 30.4.2007.

Si precisa che il presente atto sostituisce integralmente quello notificato il 27.04.2007, in seguito alla piena conoscenza della Sentenza n. 1992/2007 del TAR Lombardia - Sez. II - rilasciata con copia conforme in data 30.04.2007.

Milano, 30 aprile 2007

(Avv. Ezio Perego)

